

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

250° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 15 GENNAIO 1996

INDICE

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 31

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

LUNEDÌ 15 GENNAIO 1996

205ª Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Rossi**La seduta inizia alle ore 16,15.***IN SEDE CONSULTIVA**

(2437) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il provvedimento e propone un parere favorevole.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(2294) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

(378) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto di asilo

(947) DE CORATO ed altri - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato

(1040) PETRUCCI ed altri - Disposizioni in materia di soggiorno di cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato

(1119) MANCONI ed altri - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato

(1780) BEDONI ed altri - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato

(1785) SILIQUINI ed altri - Nuove norme in tema di immigrazioni di stranieri extracomunitari

(1818) BAIOLETTI - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recanti disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari

(2030) *DE CORATO ed altri - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di giovedì 11 gennaio, procedendosi alla trattazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il senatore **CASADEI MONTI** illustra l'emendamento 01.1, mentre il senatore **FIEROTTI** dà conto del 01.2. Intervengono sull'argomento anche i senatori **DE MARTINO Guido** e **DIANA**, il relatore **GUERZONI** e il **PRESIDENTE**. Si conviene sulla natura reciprocamente integrativa dei due emendamenti, e anche dell'emendamento 01.3, identico al 01.2.

Il senatore **MANCONI** illustra l'emendamento 1.7, riformula l'emendamento 1.8 e ne dà conto, precisando, a tale ultimo riguardo, che si tratta di considerare i lavoratori stagionali con diritto di precedenza come appartenenti a una quota aggiuntiva di quanti sono compresi nella programmazione ordinaria. Il senatore **DIANA** illustra gli emendamenti 1.37, 1.36 e 1.35. Sulle questioni sottese agli emendamenti testè illustrati, interviene il relatore **GUERZONI**, che ritiene preferibile mantenere un ordine di priorità nell'avviamento al lavoro delle diverse categorie di immigrati individuate dal decreto e dalla normativa vigente.

Segue una breve discussione, nella quale intervengono ripetutamente i senatori, **CASADEI MONTI**, **MANCONI**, **DE MARTINO Guido**, **SERRI** e **MARCHETTI** nonché il **RELATORE** e il presidente **CORASANITI**.

Il senatore **DE MARTINO Guido** illustra l'emendamento 1.13, mentre il senatore **SERRI** dà ragione dell'emendamento 1.11. Il senatore **DIANA** illustra l'emendamento 1.34 e il senatore **MANCONI** gli emendamenti 1.17 e 1.19, diretti a predeterminare la quantità numerica dei flussi migratori per ragioni di lavoro. Il senatore **DIANA** consente, riferendosi al suo emendamento (1.39), di contenuto identico; illustra quindi l'emendamento 1.38. Il relatore **GUERZONI** ritiene già compreso nel testo l'effetto perseguito con gli emendamenti da ultimo illustrati. Il presidente **CORASANITI** richiama l'attenzione sull'emendamento 1.22, di contenuto più ampio. Il senatore **FIEROTTI** ritira gli emendamenti 1.20 e 1.23. Il relatore **GUERZONI** osserva che alcune delle questioni connesse agli emendamenti appena illustrati, potrebbero essere risolte in via amministrativa. Sull'argomento intervengono nuovamente i senatori che hanno illustrato gli emendamenti, nonché il senatore **CASADEI MONTI**.

La senatrice **BEDONI**, quindi, illustra gli emendamenti 1.3 e 1.1.

Il relatore **GUERZONI** si sofferma sugli emendamenti 1.25 e 1.26, soppressivi del comma 6, dichiarando di dividerne l'eventuale scopo di delegificazione. Il senatore **DE MARTINO Guido** ne pone in evidenza

la connessione all'emendamento 1.22. Il senatore SERRI sottolinea la difficile applicabilità del comma 6. Il senatore DIANA illustra l'emendamento 1.41, che propone di sostituire lo stesso comma, con l'intento di chiarire l'intero meccanismo delle prenotazioni e delle priorità. Dopo che il relatore GUERZONI ha prospettato l'opportunità di risolvere la questione in sede informale, il senatore MANCONI ritiene che gli emendamenti 1.27 e 1.32 siano da ritenere assorbiti nell'emendamento 1.41. Nello stesso senso si pronuncia il senatore DE MARTINO Guido, riguardo agli emendamenti 1.28, 1.29 e 1.30. Il senatore MARCHETTI ritiene parimenti soddisfacente la soluzione offerta dall'emendamento 1.41 e ritira di conseguenza l'emendamento 1.25.

Il senatore MAGLIOZZI illustra l'emendamento 1.33 e la senatrice BEDONI l'emendamento 1.4.

Il senatore DIANA, nel dar conto dell'emendamento 1.0.1, si dichiara disponibile a rinunciare a parti di esso, in accoglimento delle corrispondenti disposizioni contenute in altre proposte di modifica e segnatamente negli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3.

Il senatore SPERONI, quindi, illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

impegna il Governo ad adottare norme atte a consentire, così come a suo tempo previsto dal comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia ed in possesso di titoli di studio conseguiti o riconosciuti in Italia la facoltà di ottenere l'iscrizione agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.

0.2294.2.1a.

SPERONI, FANTE, MANCONI, MAGLIOZZI, MARINELLI, CASADEI MONTI, CONTESTABILE, MENSORIO

Egli ritiene opportuno formulare un indirizzo specifico per il Governo, nell'imminente, presumibile reiterazione del decreto-legge. Si tratta di consentire agli stranieri non appartenenti all'Unione europea, provvisti di titolo di studio conseguito e riconosciuto in Italia, di iscriversi ai corrispondenti albi professionali.

Il relatore GUERZONI ricorda che una proposta analoga, contenuta in un emendamento del senatore MANCONI ed altri all'articolo 12, non fu accolta dalla Commissione, nonostante il suo atteggiamento disponibile. Egli è favorevole all'ordine del giorno, ma sottolinea che la questione è resa più complessa dal vincolo di reciprocità prescritto dalla normativa vigente. Anche il senatore MANCONI conferma il suo consenso all'ordine del giorno, che prospetta una soluzione non discriminatoria per un problema che riguarda numerose persone. Il senatore FIEROTTI dichiara di aggiungere la sua firma all'ordine del giorno, ma so-

stiene l'opportunità di omettere il riferimento alla deroga alle prescrizioni vigenti, che si riferiscono non ai soli cittadini italiani, ma anche a quelli dei paesi appartenenti all'Unione europea. Il senatore MARCHETTI esprime il suo consenso all'ordine del giorno. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, nel sottolinearne l'importanza, aggiungendovi la propria firma, sostiene l'opportunità di promuovere un'iniziativa del Governo che rimuova gli ostacoli normativi. Il senatore SERRI, parimenti favorevole all'ordine del giorno, richiama l'attenzione sull'opportunità di favorire l'utilizzazione nei paesi meno sviluppati delle competenze professionali acquisite all'estero. Il senatore CASADEI MONTI distingue tra diritto di studio e diritto di stabilimento, ricorda la normativa vigente per l'iscrizione negli albi professionali e considera opportuno che nell'ordine del giorno sia precisata la necessità di una deroga al vincolo di reciprocità, trattandosi di titoli di studio conseguiti o riconosciuti in Italia.

Consente il senatore MANCONI, che propone di riferire l'ordine del giorno anche all'iscrizione presso scuole di specializzazione. Il senatore SPERONI, precisata la portata limitata dell'ordine del giorno, ritiene preferibile non estenderne l'oggetto in riferimento all'iscrizione a scuole di specializzazione, che evoca questioni diverse, e condivide la preoccupazione esposta dal senatore Serri, ma vi replica osservando che si tratta di persone già in possesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo. Chiarisce che la Lega Nord è per una limitazione rigorosa degli ingressi, ma è comunque favorevole a un trattamento non discriminante degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Il senatore SENESE appoggia la modifica suggerita dal senatore Manconi, per quanto riguarda la partecipazione di cittadini extracomunitari ai corsi nelle scuole di specializzazione. Concorda altresì sulla preferibilità dell'ordine del giorno, rispetto ad un emendamento, al quale aggiunge la propria firma.

Il senatore GALLOTTI fa rilevare l'estesa disoccupazione che caratterizza nel nostro paese la classe medica. Interviene invece a favore dell'ordine del giorno stesso il senatore DELFINO.

Passando alla espressione dei pareri, il RELATORE si esprime a favore dell'emendamento 01.1, mentre il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione qualora vengano accolte due modificazioni, alla lettera a), nonché al comma 2. Anche il RELATORE concorda con le modifiche così suggerite. I senatori CASADEI MONTI e SENESE fanno invece notare che l'ordine di elencazione delle autorità ministeriali, che prima figurava nell'emendamento, corrisponde a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo; non hanno comunque difficoltà ad aderire all'indicazione pervenuta (01.1 nuovo testo).

Quanto all'emendamento 01.2, il RELATORE si dichiara favorevole al comma 1, rimettendosi alla Commissione sui restanti. Il parere del Governo è invece contrario, ed è del pari contrario sugli emendamenti 01.3, 1.6, 1.8, 1.9 e 1.12. Il relatore GUERZONI si rimette invece alla Commissione sull'emendamento 1.6, nonché sugli emendamenti 1.8, 1.9

e 1.10. Il suo parere è invece favorevole sugli emendamenti 1.7 e 1.35. Sull'emendamento 1.10 il relatore GUERZONI non manca di sottolineare il ruolo che nella materia detengono le regioni. Il senatore MARCHETTI chiede al sottosegretario Rossi di motivare il suo parere contrario all'emendamento 1.12. Il SOTTOSEGRETARIO conferma il proprio avviso negativo. Il senatore MARCHETTI prende atto che il Governo non intende motivarlo.

Il senatore DIANA ritira l'emendamento 1.34 e ritiene che corrisponda ad una migliore tecnica legislativa una leale descrizione dell'obiettivo perseguito dal legislatore, anzichè richiamare altri testi legislativi.

Il parere del relatore è invece contrario sull'emendamento 1.15, in quanto il tema è stato già affrontato in precedenza dalla Commissione; egli è favorevole agli analoghi emendamenti 1.16, 1.17 e 1.40. Su questi ultimi il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione. Ritirato l'emendamento 1.18 dai presentatori, sull'emendamento 1.21 il senatore CASADEI MONTI ribadisce che le prenotazioni si riferiscono ai soli stranieri non presenti nel territorio nazionale. Riguardo all'emendamento 1.19 il senatore MANCONI si dice disponibile a ritirarlo qualora venisse approvata la prima parte dell'emendamento 1.22, mirante a specificare le varie categorie di lavoratori.

Il RELATORE si esprime quindi favorevolmente sull'emendamento 1.22, mentre il sottosegretario ROSSI si rimette alla Commissione. Sono ritirati gli emendamenti 1.23, 1.38 e 1.24. Il parere del relatore è contrario sull'emendamento 1.3 essendo del tutto ipotetico addivenire alla stipula delle intese entro un termine determinato. La senatrice BEDONI chiarisce che la norma intende spingere i Governi di alcuni paesi stranieri ad una maggior collaborazione. In proposito comunque il sottosegretario ROSSI si rimette alla Commissione.

Il senatore MAGLIOZZI lamenta il carattere frequentemente ripetitivo della discussione. Il PRESIDENTE riconosce questa circostanza ed invita i senatori a cooperare per una migliore funzionalità dei lavori.

Il RELATORE si esprime quindi in senso favorevole all'emendamento 1.41, contrario sugli emendamenti 1.2, 1.33. Del pari il parere del Governo è contrario sugli emendamenti 1.31 e 1.2. Si rimette sui restanti.

Il senatore DIANA trasforma quindi in ordine del giorno il proprio emendamento 1.0.1, sul quale si esprimono favorevolmente il relatore, in senso contrario il rappresentante del Governo, disponibile peraltro ad accoglierlo come raccomandazione.

Si passa quindi alle votazioni. È accolto l'emendamento 01.1 (nuovo testo). È altresì accolto il comma 1 dell'emendamento 01.2, essendo ritirati dal senatore FIEROTTI i restanti commi. Insiste invece il senatore MARCHETTI, a proposito dell'analogo emendamento 01.3, per la loro votazione: per questa parte l'emendamento (assorbito per il comma 1) è

respinto. Non è accolto l'emendamento 1.6, è accolto invece l'emendamento 1.7. È inoltre approvato l'emendamento 1.8 (nuovo testo), come riformulato dai presentatori e restano quindi assorbiti gli emendamenti 1.37, 1.9 e 1.36. Sono accolti gli emendamenti 1.10 e 1.35. Sull'emendamento 1.12, interviene per dichiarazione di voto il senatore FIEROTTI, annunciando il voto contrario della sua parte politica, in quanto l'emendamento è espressione di un principio del tutto pacifico nel nostro ordinamento. L'emendamento è quindi respinto. All'emendamento 1.13 aggiungono la loro firma i senatori DELFINO e MANCONI, i quali si esprimono favorevolmente; l'emendamento è quindi accolto. Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 1.14 e 1.11. L'emendamento 1.15, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore MARCHETTI, è accolto. È quindi dichiarato assorbito l'emendamento 1.34. Il senatore MANCONI aggiunge la propria firma all'emendamento 1.16, il quale è poi accolto. Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 1.17 e 1.40; sono ritirati gli emendamenti 1.19 e 1.39.

Il senatore MANCONI aggiunge la propria firma all'emendamento 1.22, che viene approvato ed è dichiarato assorbito l'emendamento 1.21. Dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore MARCHETTI è respinto l'emendamento 1.3. Contrario ancora i senatori MARCHETTI e MANCONI, e approvato l'emendamento 1.1. È altresì accolto l'emendamento 1.41. Rimangono assorbiti gli emendamenti 1.28, 1.29 e 1.30. Accolti gli emendamenti 1.31 e 1.4, sono respinti gli emendamenti 1.2 e 1.33.

Rimettendosi, il SOTTOSEGRETARIO all'avviso della Commissione, è quindi accolto l'ordine del giorno n. 2 (nuovo testo) dei senatori Speroni ed altri, del seguente tenore:

Il Senato,

impegna il Governo ad adottare norme atte a consentire, così come a suo tempo previsto dal comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia ed in possesso di titoli di studio conseguiti o riconosciuti in Italia la facoltà di ottenere l'iscrizione agli albi professionali e di partecipare a concorsi a scuole di specializzazione, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.

0.2294.2.1a. (nuovo testo) SPERONI, FANTE, MANCONI, MAGLIOZZI, MARINELLI, CASADEI MONTI, CONTESTABILE, MENSORIO, FIEROTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE

Posto in votazione, è altresì accolto il seguente ordine del giorno n. 3 del senatore Diana, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 1.0.1:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2294, di conversione del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, impegna il Governo a seguire i seguenti principi e criteri:

in sede di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, venga indicato il numero complessivo dei visti di ingresso per lavoro subordinato per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione per le quali, sulla base delle previsioni annuali formulate dalle Commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale valuti che sussista un fabbisogno di manodopera;

la programmazione annuale dei flussi deve altresì specificare i particolari settori lavorativi, qualifiche o mansioni per i quali è opportuno, allo scopo di sopperire più efficacemente alle necessità del mercato del lavoro, garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera. Relativamente a detti settori, qualifiche o mansioni, può essere disposto il contingentamento temporale degli ingressi nel territorio dello Stato di cui al comma 6 durante il corso dell'anno solare;

il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro deve indicare il numero complessivo, distinto secondo i criteri indicati nel comma 2, di visti di ingresso che potranno essere rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ai cittadini non appartenenti all'Unione europea che siano iscritti, nel medesimo anno, nelle liste di segnalazione, relative a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera, istituite appositamente presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

possono ottenere l'iscrizione nelle liste di cui al comma 3 i cittadini non appartenenti all'Unione europea che abbiano i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicate nel decreto di programmazione dei flussi. L'iscrizione nelle liste ha validità annuale e può essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente;

con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i ministri dell'interno e degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 489, sono disciplinate le modalità di presentazione, di verifica e di raccolta delle domande di iscrizione nelle liste di segnalazione, i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, nonché le modalità di formazione della graduatoria degli iscritti; a tale fine si dà priorità al lavoratore con maggiore anzianità di iscrizione nelle liste, a parità di altri requisiti, alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia. L'anzianità di iscrizione nelle liste non è interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. In ogni caso, non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie fondati sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali;

i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste relative ai particolari settori, qualifiche o mansioni per le

quali si renda opportuno garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera, specificate nella programmazione dei flussi, possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso;

il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea residente all'estero iscritto per l'anno in corso nelle liste di segnalazione deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani;

all'accoglimento della richiesta di autorizzazione al lavoro consegue il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato al lavoratore straniero per il quale è stata presentata la domanda;

ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile, valido anche per l'iscrizione nelle liste di collocamento.

0.2294.3.1a.

DIANA

Il PRESIDENTE sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,10.

Il senatore DIANA illustra l'emendamento 2.5, che sopprime un riferimento da lui ritenuto superfluo e comunque eccessivo. Il senatore FIEROTTI fa suo l'emendamento 2.8 in assenza della proponente mentre il senatore MARCHETTI illustra il 2.7, di contenuto identico. Il senatore MANCONI illustra l'emendamento 2.6, richiamando l'attenzione sul 2.14, che in diversa collocazione propone una disposizione identica. In proposito il relatore GUERZONI osserva che l'emendamento 2.6 ha una formulazione più ampia e probabilmente assorbente. Il senatore SERRI concorda ma rileva che nel 2.36 non vi sono riferimenti al periodo di attesa per il rilascio del libretto di lavoro. Il senatore DE MARTINO Guido considera implicito tale riferimento, ma lo accoglie nell'emendamento 2.36, riformulandone il testo (2.36 nuovo testo).

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 2.10.

Il senatore DIANA motiva l'emendamento 2.18, che consegue un risultato più radicale del semplice diritto di precedenza. Il relatore GUERZONI, a tale riguardo, osserva che il criterio della precedenza è comunque disposto in altre disposizioni e sottolinea l'opportunità di chiarire se l'emendamento in esame, e quelli analoghi o consequenziali, hanno lo scopo di assicurare senz'altro il diritto al reingresso. Il senatore MANCONI ricorda che la questione è stata discussa in relazione all'articolo 1, e risolta con l'accoglimento di una sua proposta emendativa (1.8 nuovo testo), che a suo avviso configura una categoria aggiuntiva di lavoratori stagionali. Il senatore CASADEI MONTI ritiene necessario coordinare le disposizioni in esame con la programmazione dei flussi migratori per motivi di lavoro stagionale.

Il senatore MARCHETTI, quindi, riformula l'emendamento 2.15 e lo illustra. Il senatore SERRI motiva l'emendamento 2.30, al quale il senatore MARCHETTI ritiene preferibile il 2.24, soppressivo del comma 3. Il senatore DIANA illustra l'emendamento 2.35, la senatrice BEDONI ritira gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e il senatore MARCHETTI illustra un nuovo testo dell'emendamento 2.41. Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 2.1 risulta assorbito per l'accoglimento di analoghe disposizioni nell'articolo 1.

Il RELATORE si rimette quindi all'avviso della Commissione per quanto attiene agli emendamenti 2.5, 2.10, 2.9, 2.15, 2.32, 2.33, 2.34, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.45, 2.35 e 2.41. Il suo parere è invece favorevole sull'emendamento 2.36. Il parere del rappresentante del Governo è contrario sugli emendamenti 2.5, 2.8, 2.10, 2.9, 2.15, 2.24, 2.32, 2.33, 2.34, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.45, 2.35 e 2.41. Si rimette invece alla Commissione sull'emendamento 2.36, mentre il suo parere è favorevole sull'emendamento 2.25.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 20,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2294**Art. 1.**

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo dell'occupazione e dell'immigrazione)

1. Agli effetti dell'attuazione del presente decreto, nel quadro delle iniziative per la cooperazione e lo sviluppo dei Paesi non appartenenti alla Comunità europea, il Governo elabora programmi, stanziando fondi e stipula intese, bilaterali o plurilaterali, con i Paesi che alimentano i flussi migratori, diretti a:

a) promuovere l'occupazione nei Paesi predetti, organizzare in Italia corsi e rapporti di formazione professionale specializzata di lavoratori finalizzati ad acquisire tali professionalità, a regolare l'ingresso temporaneo dei lavoratori;

b) regolare l'ingresso di cittadini dello Stato contraente per lo svolgimento in Italia di attività lavorative nei settori e nei limiti stabiliti nei decreti previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

c) favorire l'identificazione dei cittadini immigrati dello Stato contraente;

d) favorire il rientro nello Stato di cittadinanza per nuove occasioni di lavoro degli stranieri presenti nel territorio;

e) consentire e facilitare il rientro nello Stato di cittadinanza, disposto con uno dei provvedimenti di espulsione previsti nell'articolo 7.

2. Le intese di cui al comma 1 sono stipulate, per l'Italia, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'interno e per il paese non appartenente alla Comunità europea delle autorità nazionali responsabili delle politiche del lavoro».

Conseguentemente, nel comma 5 dell'articolo 1, sopprimere gli ultimi due periodi, dalle parole: «Per favorire», fino alle parole: «il Ministro dell'interno».

01.1

VILLONE, CASADEI MONTI, DE MARTINO
Guido, SENESE, DE GUIDI

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo dell'occupazione e dell'immigrazione)

1. Agli effetti dell'attuazione del presente decreto, nel quadro delle iniziative per la cooperazione e lo sviluppo dei Paesi non appartenenti alla Unione europea, il Governo elabora programmi, stanziando fondi e stipula intese, bilaterali o plurilaterali, con i Paesi che alimentano i flussi migratori, diretti a:

a) promuovere l'occupazione nei Paesi predetti, anche organizzando in Italia corsi e rapporti di formazione professionale specializzata di lavoratori finalizzati ad acquisire tali professionalità a regolare l'ingresso temporaneo dei lavoratori;

b) regolare l'ingresso di cittadini dello Stato contraente per lo svolgimento in Italia di attività lavorative nei settori e nei limiti stabiliti nei decreti previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

c) favorire l'identificazione dei cittadini immigrati dello Stato contraente;

d) favorire il rientro nello Stato di cittadinanza per nuove occasioni di lavoro degli stranieri presenti nel territorio;

e) consentire e facilitare il rientro nello Stato di cittadinanza, disposto con uno dei provvedimenti di espulsione previsti nell'articolo 7.

2. Le intese di cui al comma 1 sono stipulate, per l'Italia, dal Ministro degli esteri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'interno e per il paese non appartenente alla Unione europea delle autorità nazionali responsabili delle politiche del lavoro».

Conseguentemente, nel comma 5 dell'articolo 1, sopprimere gli ultimi due periodi, dalle parole: «Per favorire», fino alle parole: «il Ministro dell'interno».

01.1 (nuovo testo)

VILLONE, CASADEI MONTI, DE MARTINO
Guido, SENESE, DE GUIDI

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nella programmazione annuale sono indicate le possibilità di impiego in forma continuativa sulla base delle previsioni di fabbisogno di manodopera ripartite per settori economici e qualifiche, con definizione dei flussi di ingresso con periodicità almeno trimestrale.

2. Alla previsione concorrono anche le Commissioni regionali per l'impiego sulla base di ricorrenti esigenze non soddisfatte della domanda di lavoro.

3. Se le chiamate al lavoro risultano inferiori ai flussi trimestrali previsti, nel successivo trimestre viene concesso un numero di permessi di soggiorno per iscrizione al collocamento pari alla differenza tra gli avviamenti al lavoro effettuati e i flussi previsti.

4. I permessi sono concessi nell'ordine di iscrizione alle liste di prenotazione presso i consolati italiani dei paesi di provenienza».

01.2

SCOPELLITI, FIEROTTI

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nella programmazione annuale sono indicate le possibilità di impegno in forma continuativa sulla base delle previsioni di fabbisogno di manodopera ripartite per settori economici e qualifiche, con definizione dei flussi di ingresso con periodicità almeno trimestrale.

2. Alla previsione concorrono anche le Commissioni regionali per l'impiego sulla base di ricorrenti esigenze non soddisfatte della domanda di lavoro.

3. Se le chiamate al lavoro risultano inferiori ai flussi trimestrali previsti, nel successivo trimestre viene concesso un numero di permessi di soggiorno per iscrizione al collocamento pari alla differenza tra gli avviamenti al lavoro effettuati e i flussi previsti.

4. I permessi sono concessi nell'ordine di iscrizione alle liste di prenotazione presso i consolati italiani dei Paesi di provenienza».

01.3

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «disponibilità accertate» fino a: «massima occupazione».

1.6

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 1, quarto rigo, sostituire le parole: «sono indicate anche le possibilità di impegno per i lavoratori stagionali» con le seguenti: «viene stabilito il numero dei permessi di soggiorno per lavori a carattere stagionale da attribuirsi nell'anno solare di riferimento».

1.7

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 1, quarto rigo, sopprimere le parole: «disponibilità accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro della massima occupazione e».

Conseguentemente aggiungere alla fine del comma le parole: «e le liste di prenotazione per il reingresso in Italia di cui al comma 7 del presente articolo».

1.8 MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 1, sesto rigo, sopprimere le parole: «disponibilità accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro della massima occupazione e».

Conseguentemente aggiungere alla fine del comma le parole: «e delle liste di prenotazione per la precedenza del reingresso in Italia di cui al comma 5 del presente articolo».

1.8 (nuovo testo) MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 1, sopprimere le parole: «disponibilità accertate attraverso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e».

1.37 DIANA

Al comma 1, dopo le parole: «delle disponibilità», sopprimere le parole: «accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione».

Conseguentemente aggiungere prima delle parole: «previsioni annuali», la parola: «del» e, dopo le parole: «di manodopera» le parole: «accertate e».

1.9 DELFINO

Al comma 1, aggiungere infine le parole: «nonchè delle previsioni relative al reingresso di lavoratori stagionali di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto».

1.36 DIANA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo la lettera d) al comma quarto dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunta la seguente:

e) delle proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome, sentite le amministrazioni locali nelle quali si evidenzia la possibilità di fornire adeguati servizi sociali».

1.10 MANIERI, GUBBINI, SELLITTI, BALDELLI,
BARRA, FARDIN, MARINI, MODOLO, VOZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «l'indisponibilità di offerte di lavoro da parte delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria», con le seguenti: «da parte delle imprese interessate, attraverso le loro associazioni di categoria, l'indisponibilità di offerte di manodopera».

1.35

DIANA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le convenzioni di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni contrattuali e normative vigenti, individuano le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché gli eventuali incentivi diretti e indiretti, preordinati a favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi di manodopera e le misure complementari relative all'accoglienza dei lavoratori stranieri».

1.12

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, prima delle parole: «Le Convenzioni» inserire le seguenti: «Nel rispetto dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943».

1.13

VILLONE, CASADEI MONTI, DE GUIDI, DE
MARTINO Guido, SENESE, DANIELE GALDI,
DE LUCA, SMURAGLIA

Al comma 3, dopo le parole: «al comma 2 individuano», inserire le seguenti: «, nel rispetto della normativa contrattuale vigente per ogni categoria,».

1.14

DELFINO

Al comma 3, primo rigo, sostituire le parole: «individuano il trattamento economico e normativo» con le seguenti: «assumono il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di categoria, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943».

1.11

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole da: «nonchè» a: «stranieri» con le seguenti: «e adeguate soluzioni abitative».

1.15

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, LISI, SCALONE,
MARINELLI, PACE

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il trattamento economico e normativo del lavoratore di un Paese non appartenente all'Unione Europea non può comunque essere meno favorevole di quello del lavoratore italiano previsto nelle medesime condizioni dal contratto collettivo di lavoro».

1.34

DIANA

Al comma 5, sostituire le parole: «avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo» con le seguenti: «stagionali di cui al comma 1».

1.16

VILLONE, CASADEI MONTI, DE GUIDI, DE
MARTINO, SENESE

Al comma 5, primo rigo, sostituire le parole: «avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo» con le seguenti: «stagionali di cui al comma 1».

1.17

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo», con le seguenti: «stagionali di cui al precedente comma 1».

1.40

DIANA

Al comma 5, dopo le parole: «possono essere individuati», inserire le seguenti: «nell'ordine».

1.18

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 5, quarto rigo, sopprimere le parole: «o di prenotazione».

1.19

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «di collocamento», sopprimere le parole: «o di prenotazione».

1.39

DIANA

Al comma 5, dopo le parole: «possono essere individuati» inserire le parole: «nell'ordine».

1.20

SCOPELLITI, FIEROTTI

Al comma 5, sostituire le parole: «iscritti nelle liste di collocamento o di prenotazione», con le seguenti: «iscritti nelle liste di collocamento, tra quelli che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, e all'articolo 2, comma 3, del presente decreto o tra quelli iscritti alle liste di prenotazione presso i consolati italiani nei paesi di provenienza, formulate secondo i principi espressi all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 943».

1.21

SCOPELLITI

Al comma 5, sostituire le parole: «o di prenotazione», con le seguenti: «tra quelli che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 28 febbraio 1990, n. 30, e all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, o tra quelli iscritti alle liste di prenotazione presso i consolati italiani nei paesi di provenienza, formulate secondo i principi espressi dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 943».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole da: «nel caso di accertata indisponibilità» fino alla fine del periodo.

1.22

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 5, sopprimere le parole: «Nel caso di accertata indisponibilità di questi ultimi o di fabbisogni aggiuntivi, possono essere rilasciate autorizzazioni all'ingresso per lavoro stagionale a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ancora residenti all'estero».

1.23

FIEROTTI, SCOPELLITI

Al comma 5 dopo le parole: «residenti all'estero», aggiungere le seguenti: «iscritti nelle liste di prenotazione di cui al successivo comma 6».

1.38

DIANA

Al comma 5, dopo le parole: «ancora residenti all'estero», aggiungere le seguenti: «fatto salvo il diritto di precedenza per il reingresso in Italia, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto».

1.24

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«In attuazione del presente decreto sono stipulate entro un anno dalla sua entrata in vigore apposite intese bilaterali tra le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro rispettivamente dei Paesi di partenza e di accoglienza».

1.3

BEDONI

Al comma 5, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Trascorsi 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai paesi che abbiano stipulato le intese».

1.1

BEDONI

Sopprimere il comma 6.

1.25

MARCHETTI, SALVATO

Sopprimere il comma 6.

1.26

SCOPELLITI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, comprese quelle dei paesi con i quali sono state stipulate le convenzioni di cui al comma 5, predispongono le liste di prenotazione dei cittadini non comunitari, residenti all'estero, che presentano la richiesta di visto di ingresso in Italia per svolgere lavori a carattere stagionale. L'iscrizione a tali liste deve tenere conto del diritto di precedenza di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto e della data di presentazione della richiesta».

1.27

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero predispongono le liste di prenotazione con gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi quelli con cui sono state stipulate le intese di cui all'precedente comma 5. L'iscrizione nelle liste ha validità annuale e può essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente. L'anzianità di iscrizione non è interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. Il rilascio dei visti di ingresso avviene sulla base delle determinazioni contenute nel decreto di programmazione dei flussi, con priorità di rilascio, a parità di altri requisiti, ai lavoratori con maggiore anzianità di iscrizione nelle liste medesime. Il lavoratore munito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale non può essere respinto alla frontiera per mancanza di mezzi di sostentamento e ha diritto al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno da parte delle competenti questure».

1.41

DIANA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «comma 5», aggiungere le seguenti: «, anche secondo le procedure di cui al comma 6-bis».

1.28

VILLONE, CASADEI MONTI, DE MARTINO
Guido, DE GUIDI, SENESE

Al comma 6, secondo periodo, in fine, dopo le parole: «questure competenti», aggiungere le seguenti: «Il lavoratore munito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale non può essere respinto alla frontiera per mancanza di mezzi di sostentamento e ha diritto al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno da parte delle competenti Questure».

1.29

VILLONE, CASADEI MONTI, DE MARTINO
Guido, DE GUIDI, SENESE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero predispongono le liste di prenotazione con gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli con cui sono state stipulate le intese di cui al precedente comma 5. L'iscrizione nelle liste ha validità annuale e può essere rinnovata alla scadenza. Il rilascio dei visti di ingresso avviene sulla base delle determinazioni contenute nel decreto di programmazione dei flussi, con priorità di rilascio, salvo quanto previsto dal comma 5, ai lavoratori con maggiore anzianità di iscrizione nelle liste medesime».

1.30

VILLONE, CASADEI MONTI, DE MARTINO
Guido, DE GUIDI, SENESE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Presso la competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri è istituita l'Anagrafe annuale informatizzata delle richieste di ingresso per lavori a carattere stagionale, alla quale affluiscono le liste di prenotazione, di cui al comma 6, che verranno acquisite rispettando il diritto di precedenza di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto e l'anzianità di iscrizione dei singoli richiedenti».

1.31

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-ter. Il cittadino non comunitario, autorizzato all'ingresso per svolgere lavori a carattere stagionale, non può essere respinto alla frontiera per mancanza di mezzi di sostentamento e ha diritto al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno da parte delle competenti questure».

1.32

PIERONI, GALLO, MANCONI, SERRI, ROSSI

Sopprimere il comma 7.

1.2

BEDONI

Al comma 7, dopo le parole: «europea e sino a umanitario», sostituire: «provenienti da zone colpite da eventi bellici».

1.33

**DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, LISI,
MARINELLI, PACE**

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7.-bis. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39 è così modificato:

«A tale scopo il Governo tiene conto:

a) delle richieste formulate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

b) delle disponibilità finanziarie degli enti locali volte ad assicurare condizioni alloggiative e servizi di integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella comunità locale;

c) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'art. 3 della presente legge;

d) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonché della concertazione in sede comunitaria».

1.4

BEDONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, deve indicare il numero complessivo dei visti di ingresso per lavoro subordinato per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione per le quali, sulla base delle previsioni annuali formulate dalle Commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale valuti che sussista un fabbisogno di manodopera.

2. La programmazione annuale dei flussi deve altresì specificare i particolari settori lavorativi, qualifiche o mansioni per i quali è opportuno, allo scopo di sopperire più efficacemente alle necessità del mercato del lavoro, garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera. Relativamente a detti settori, qualifiche o mansioni, può essere disposto il contingentamento temporale degli ingressi nel territorio dello Stato di cui al comma 6 durante il corso dell'anno solare.

3. Il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro indica il numero complessivo, distinto secondo i criteri indicati nel comma 2, di visti di ingresso che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ai cittadini non appartenenti all'Unione europea che siano iscritti, nel medesimo anno, nelle liste di segnalazione, relative a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera, istituite appositamente presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.

4. Possono ottenere l'iscrizione nelle liste di cui al comma 3 i cittadini non appartenenti all'Unione europea che abbiano i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicate nel decreto di programmazione dei flussi. L'iscrizione nelle liste ha validità annuale e può essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente.

5. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i ministri dell'interno e degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di presentazione, di verifica e di raccolta delle domande di iscrizione nelle liste di segnalazione previste dal presente articolo, i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, nonché le modalità di formazione della graduatoria degli iscritti; a tale fine si dà priorità al lavoratore con maggiore anzianità di iscrizione nelle liste, a parità di altri requisiti, alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia. L'anzianità di iscrizione nelle liste non è interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. In ogni caso, non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie fondati sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

6. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste relative ai particolari settori, qualifiche o mansioni per le quali si renda opportuno garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera, specificate, ai sensi del comma 2, nella programmazione dei flussi, possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non pos-

sono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso.

7. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea residente all'estero iscritto per l'anno in corso nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

8. All'accoglimento della richiesta di autorizzazione al lavoro consegue il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato al lavoratore straniero per il quale è stata presentata la domanda.

9. Ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato e rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile, valido anche per l'iscrizione nelle liste di collocamento».

1.0.1

DIANA

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: «del visto di ingresso e».

2.5

DIANA

Al comma 1, dopo le parole: «per sei mesi per ciascun anno» inserire le altre: «salvo il più lungo termine in uso nei contratti del settore».

2.8

SCOPELLITI

Al comma 1, dopo le parole: «per sei mesi per ciascun anno» inserire le altre: «salvo il più lungo termine in uso nei contratti del settore».

2.7

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 1, sesto rigo, inserire il seguente periodo: «Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale può iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale e stipulare, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di carattere stagionale, secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani».

2.6

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «decorso tale termine» con le seguenti: «nei quindici giorni successivi a tale termine».

2.10

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «decorso tale termine» con le seguenti: «nei quindici giorni successivi a tale termine».

2.9

SCOPELLITI, FIEROTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale può iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale e stipulare, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di carattere stagionale, secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani».

2.14

DIANA

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «deve lasciare il territorio dello Stato», le parole: «salva l'applicazione del successivo comma 4».

2.12

DIANA

Al comma 1, aggiungere in fine: «, salvo quanto previsto dal comma 4.»

2.11

VILLONE, CASADEI MONTI, SENESE, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 1, aggiungere in fine: «, salvo quanto disposto dal successivo comma 4».

2.13

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «precedenza per il rientro», fino alla fine del comma, con le seguenti: «reingresso nell'anno successivo per motivi di lavoro della durata di sei mesi».

2.15

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «precedenza per il rientro», fino alla fine del comma, con le seguenti: «reingresso nell'anno successivo per motivi di lavoro stagionale».

2.15 (nuovo testo)

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «precedenza per il rientro», fino alla fine del comma, con le seguenti: «reingresso nell'anno successivo per motivi di lavoro della durata di sei mesi».

2.16

SCOPELLITI

Al comma 2, sostituire le parole: «precedenza », con la seguente: «reingresso».

2.17

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «precedenza per il rientro», con la seguente: «reingresso».

2.18

DIANA

Al comma 2, sostituire la parola : «rientro» con la parola: «reingresso».

2.19

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 2, sopprimere le parole: «rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro».

2.20

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 2, sopprimere le parole: «rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro».

2.21

DIANA

Al comma 2, aggiungere in fine, le parole: «A tal fine, gli interessati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato, richiedono alla Questura competente per territorio il rilascio di un visto di reingresso e al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione».

2.22

DIANA

Al comma 2, aggiungere in fine, le parole: «A tal fine, gli interessati richiedono il visto di reingresso al Questore della provincia in cui si trovano».

2.23 MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Sopprimere il comma 3.

2.24 MARCHETTI, SALVATO

Al comma 3, sostituire le parole da: «dalla data» fino a: «presente decreto» con le seguenti: «entro il 19 novembre 1995».

2.32 CAPUTO, SILIQUINI

Al comma 3, sostituire le parole: «entrata in vigore» con le seguenti: «conversione in legge».

2.33 MARCHETTI, SALVATO

Al comma 3, sostituire le parole: «entrata in vigore» con le seguenti: «conversione in legge».

2.34 SCOPELLITI, FIEROTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «di un Paese», con le seguenti: «di uno dei Paesi».

2.25 DIANA

Al comma 3, sostituire la parola: «precedenza», con la seguente: «reingresso».

2.26 SCOPELLITI

Al comma 3, sostituire la parola: «precedenza», con la seguente: «reingresso».

2.27 DIANA

Al comma 3, dopo le parole: «di essere usciti dal territorio dello Stato», inserire le seguenti: «con le modalità di cui al comma 2».

2.28 DIANA

Al comma 3, sostituire le parole: «e di essere rientrati in patria nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.30

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «centottanta giorni».

2.29

DIANA

Al comma 3, sostituire le parole da: «nei sessanta» fino a: «presente decreto» con le seguenti: «entro il 19 gennaio 1996».

2.31

CAPUTO, SILIQUINI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.45

DIANA

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a carico dei cittadini stranieri di cui al presente comma in seguito a violazioni delle norme relative all'ingresso o al soggiorno nel territorio dello Stato.

2.35

DIANA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini di un miglior coordinamento degli ingressi di stranieri per lavoro stagionale, presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane negli Stati interessati sono istituite apposite liste per l'iscrizione dei cittadini che richiedono il rilascio del visto d'ingresso per lavoro stagionale. In base alla data della presentazione della domanda, vengono costituite ogni anno le graduatorie per il rilascio dei visti d'ingresso a tale titolo, accordando il diritto al reingresso a quei cittadini che presentano con la domanda il certificato di cui al comma 2. Agli stranieri che non rientrino nel contingente previsto dal decreto annuale sulla programmazione dei flussi, è attribuito, in ogni caso, il posto in graduatoria in base alla data della prima richiesta di rilascio del visto d'ingresso. L'iscrizione alle liste è limitata all'anno solare e può essere confermata, a richiesta, negli anni solari successivi, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda dell'anno precedente».

2.1

BEDONI

Sopprimere il comma 4.

2.3

BEDONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea che soggiorni in Italia con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro stagionale può iscriversi alle liste di collocamento ai fini di poter accedere a rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e può ottenere, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo determinato o indeterminato, previo rilascio del nulla osta degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, un permesso di soggiorno della durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato e comunque non superiore a due anni, rinnovabile».

2.36

VILLONE, DE GUIDI, CASADEI MONTI, DE
MARTINO, SENESE, DANIELE GALDI, SMU-
RAGLIA, GRUOSSO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea che soggiorni in Italia con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro stagionale può iscriversi alle liste di collocamento ai fini di poter accedere a rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e può ottenere, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo determinato o indeterminato, previo rilascio del nulla osta degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, un permesso di soggiorno della durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato e comunque non superiore a due anni, rinnovabile».

2.36 (nuovo testo)

VILLONE, DE GUIDI, CASADEI MONTI, DE
MARTINO, SENESE, DANIELE GALDI, SMU-
RAGLIA, GRUOSSO

Al comma 4, sostituire le parole: «che soggiorni in Italia» con le altre: «trascorsi due soggiorni in Italia».

2.2

BEDONI

Al comma 4, sostituire le parole: «che soggiorni in Italia» con le altre: «trascorsi tre soggiorni in Italia».

2.4

BEDONI

Al comma 4, dopo le parole: «a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «oppure per un periodo determinato non inferiore a due anni».

2.37

DELFINO

Al comma 4, sostituire le parole: «un permesso di soggiorno della durata di due anni» con le altre: «un permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato della durata di due anni».

2.38

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 4, aggiungere in fine, le parole: «ovvero, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo determinato, una proroga del permesso di soggiorno per lavoro stagionale della durata corrispondente al periodo del rapporto di lavoro a tempo determinato».

2.39

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 4, aggiungere in fine, le parole: «ovvero, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo determinato e previo rilascio di detto nulla-osta, una proroga del permesso per lavoro stagionale della durata corrispondente al periodo del rapporto di lavoro».

2.40

DIANA

Al comma 5, dopo le parole: «non osserva il disposto di cui al comma 1» inserire le altre: «se non nel caso di gravi e comprovati motivi».

2.41

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 5, dopo la parola: «decade» inserire le altre: «nel caso di gravi e comprovati motivi».

2.41 (nuovo testo)

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 5, sostituire la parola: «precedenza» con l'altra: «reingresso».

2.42

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 5, sostituire la parola: «precedenza» con l'altra: «reingresso».

2.43

SCOPELLITI

Al comma 5, dopo le parole: «previsto dal comma 2» aggiungere le seguenti: «se non nel caso di gravi e comprovati motivi».

2.44

SCOPELLITI

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Martedì 16 gennaio 1996, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (2349).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (2412).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico sociale (2414).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori (2437).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (2294).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (378).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo poli-

- tico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato (947).
- PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (1040).
 - MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
 - BEDONI ed altri. - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato (1780).
 - SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (1785).
 - BAIOLETTI. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recanti disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari (1818).
 - DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (2030).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*)

Martedì 16 gennaio 1996, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (2409).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (2413).

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa (2417).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex (2418).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENPAV).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Martedì 16 gennaio 1996, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 (2297).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Martedì 16 gennaio 1996, ore 15,30

Procedure informative

- Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del rappresentante del Ministro degli affari esteri nel Gruppo di riflessione per la revisione del Trattato sull'Unione europea, ministro Silvio Fagiolo.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 16 gennaio 1996, ore 15

- Audizione del Direttore Generale della RAI.
 - Comunicazioni del Presidente relative alla programmazione delle rubriche di Tribuna politica ed esame di eventuali proposte relative a tale programmazione.
 - Esame di ricorsi in materia di Accesso.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Martedì 16 gennaio 1996, ore 15

- Seguito della discussione della relazione sul «Caso Mandalari».
 - Seguito della discussione della relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia.
 - Seguito della discussione della relazione sulla situazione della Campania.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i paesi in via di sviluppo**

Martedì 16 gennaio 1996, ore 17

- Dibattito sulla missione in Africa.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo**

Martedì 16 gennaio 1996, ore 17

- Programma e metodologia dei lavori della Commissione.
 - Audizione del dottor Camillo De Fabritiis, commissario straordinario governativo per l'AIMA.
-

